

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



20801-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 276/2024

LUCIA VIGNALE

UP - 27/02/2024

ATTILIO MARI

R.G.N. 41983/2023

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TM nato a X il X

avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO,

che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

9

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino, in data 28 aprile 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 2 febbraio 2022 di condanna di **MT**, in qualità di amministratore della **X** srl e perciò datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. in danno di **LH**, commesso in **X** il 7 agosto 2017, ha rideterminato la pena in 206 euro di multa e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, la cui dinamica è stata descritta in maniera conforme dalle sentenze di merito. In data 7 agosto 2017, **H**, dipendente della **X** srl, azienda affidataria ed esecutrice di lavori di manutenzione su reti e impianti del servizio idrico integrato di **X** spa, stava svolgendo attività di scavo, finalizzata alla posa di tubature nel cantiere di **X** insieme al collega escavatorista **SC**; prima del pranzo, i due erano stati costretti a interrompere l'attività a causa della rottura accidentale di un tubo del gas, lesa con una braga durante i lavori: interrotte le operazioni, i manovali avevano avvertito il preposto **PI**, il quale, a sua volta, aveva contattato i tecnici del gas, giunti poco dopo; uno dei tecnici aveva rilevato che la tubatura danneggiata era in parte ricoperta da uno strato di cemento e aveva invitato l'**H** e il **C** a rimuovere tale copertura, onde consentire le operazioni di riparazione; **H** era, quindi, entrato nello scavo con un demolitore, da cui era partita una fiammata che lo aveva colpito al volto cagionandogli ustioni coinvolgenti il 10-19% della superficie corporea: in conseguenza della lesioni **H** aveva subito una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo superiore quaranta giorni.

Nei confronti di **T**, il Tribunale, quali addebiti di colpa, aveva ravvisato la violazione dell'art. 96 comma 1 lett. g) del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, per avere omesso di individuare, analizzare e valutare i rischi di infiammabilità ed esplosione derivanti dalla presenza di sotto servizi del gas, non indicando specifiche istruzioni operative e misure di prevenzione e protezione da adottarsi in particolare durante le operazioni di scavo in aree soggette alla formazione di miscela di aria e di sostanza infiammabile considerate atmosfera esplosiva.; la violazione dell'art. 121, comma 4, d.lgs n. 81/2008, per avere omesso di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il divieto di utilizzo di apparecchi elettrici suscettibili di provocare fiamme atte ad incendiare il gas; la violazione degli artt. 36 e 37 del d.lgs n. 81/2008, per avere omesso di informare e formare i lavoratori esposti al rischio di esplosione, con particolare riguardo alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione.

La Corte di Appello, dei tre profili di colpa su indicati, ha ritenuto ravvisabile solo quello relativo alla informazione -formazione.

Con la stessa sentenza la Corte ha anche assolto i coimputati GC
 , dipendente della X S.p.A. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione su reti ed impianti del servizio idrico nel cantiere di X , e SI , dipendente della X S.p.A e responsabile di detti lavori, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'addebito di colpa della omessa formazione della persona offesa. La Corte territoriale aveva premesso che i fatti si erano svolti in due fasi distinte, la prima di competenza esclusiva di X (nella quale si era verificata la rottura accidentale del tubo del gas cui erano seguiti l'interruzione dei lavori, la messa in sicurezza del tubo danneggiato con l'utilizzo di stracci bagnati, l'uscita dal campo dal servizio, la chiamata del preposto I che aveva chiamato i tecnici del gas) e la seconda, a distanza di diverso tempo (quando erano sopraggiunti i tecnici di X e, su richiesta di uno di costoro, H aveva usato il martello pneumatico causando la scintilla) di competenza esclusiva della società del X e aveva rilevato che l'infortunio si era verificato nella seconda fase di competenza esclusiva della X e, dunque, non nella normale fase di lavoro, bensì in una fase distinta e successiva. La Corte, inoltre, aveva condiviso le affermazioni degli appellanti, secondo cui tanto il X quanto il Y delle due società (X e Y) prevedevano espressamente la procedura da seguire in caso di rottura accidentale di un sottoservizio e, in tal modo, aveva ritenuto che il correlativo rischio di esplosione ed incendio fosse stato correttamente valutato. La Corte, infine, aveva rilevato che nella prima fase gli operai avevano seguito alla lettera la procedura (consistente nel fermarsi, chiamare il preposto e sospendere i lavori), a dimostrazione del fatto che di tale procedura erano stati informati.

Purtuttavia, -osserva il difensore- i giudici, nell'affrontare il tema della formazione dei lavoratori esposti a rischio esplosione e incendio, in contraddizione con gli assunti su indicati, avevano asserito che essi non sarebbero stati edotti in ordine al "divieto assoluto" di intervenire e operare anche durante la seconda fase, di competenza esclusiva della squadra X . Da un lato, dunque, la Corte aveva asserito che le procedure aziendali di X sancivano il divieto assoluto di operare dopo il danneggiamento del sottoservizio e sino al suo ripristino da parte di altra società incaricata della riparazione, e,

dall'altro, in maniera contraddittoria e illogica, aveva sostenuto che non vi era prova che tale divieto assoluto fosse stato segnalato anche con riguardo alla successiva fase di competenza esclusiva delle squadre del gas.

Inoltre la Corte di Appello aveva ritenuto non condivisibili le conclusioni del Consulente Tecnico della difesa, ing. F , secondo cui la formazione delle persone offese in merito al rischio specifico di esplosione e incendio era stata completa ed esaustiva, con una motivazione apparente ed autoreferenziale, ovvero rilevando che i corsi di formazione avevano avuto contenuti generici rispetto al rischio specifico connesso al danneggiamento di sottoservizi. In ordine a tale aspetto, la Corte aveva richiamato le pagine 32 e 33 della consulenza F , che, tuttavia, facevano riferimento solo all'elenco dei corsi, ma non aveva tenuto conto che nelle pagine successive il consulente aveva esaminato i contenuti dei corsi, per poi affermare, in relazione agli argomenti che la legge di settore prevede debbano essere affrontati, che la formazione e informazione erano state complete e coerenti con le mansioni svolte. Anche il Consulente Tecnico di X , ing. BM , aveva concluso nel senso che H avesse avuto una formazione adeguata anche come addetto antincendio e che egli fosse a conoscenza, in ragione di tale formazione, delle caratteristiche di infiammabilità del gas metano e dei conseguenti rischi di incendio, in caso di presenza di sorgenti di innesco, determinati dall'uso di utensili ad alimentazione elettrica e dallo sviluppo di scintille conseguente all'azione della punta del materiale ferroso sul blocco in cemento. Dopo che le due consulenze in atti avevano, in sostanza, affermato che vi era stata formazione sul rischio specifico, attraverso una analitica disamina dei contenuti dei corsi effettuati, la Corte di Appello aveva affermato in maniera assertiva che i corsi erano generici senza confrontarsi con le argomentate conclusioni dei Consulenti e senza spiegare in che senso gli argomenti trattati non fossero coerenti con le mansioni svolte ed i rischi correlati. La Corte avrebbe anche affermato, a proposito della riunione svoltasi nell'ottobre 2015 alla presenza di T e del X , che nei verbali non vi era menzione della formazione sulle procedure di gestione delle emergenze quale quella verificatasi, senza tenere conto che il X e il Y prevedevano e dettagliavano tale procedura, sicchè la prova della formazione poteva ricavarsi da tali ultimi documenti.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marilia De Nardo, ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo è fondato.

2. La Corte di Appello, come detto, fra gli addebiti di colpa originariamente contestati all'imputato come causali rispetto all'infortunio, ha riconosciuto sussistente solo quello relativo alla formazione e informazione del lavoratore, incorrendo, tuttavia, nei vizi di illogicità e contraddittorietà segnalati dal ricorrente.

3. I giudici, nella ricostruzione del sinistro, pacifica e neppure oggetto di contestazione nel ricorso, hanno distinto due fasi, ovvero una prima fase nella quale si era verificata la rottura del tubo e che si sarebbe conclusa con l'arrivo dei tecnici del gas in cantiere ed una seconda fase, a distanza di tempo rispetto alla prima, in cui si era messa in atto la riparazione del tubo, di competenza esclusiva della società del gas e non già di X. In maniera illogica, tuttavia, hanno abbinato a ciascuna di tali fasi distinti doveri di informazione-formazione in capo al datore di lavoro.

La Corte, infatti, ha dato atto che la valutazione del rischio esplosione-incendio era stata adeguatamente compiuta dal datore di lavoro in quanto:

- il X, all'allegato 2.2., prevedeva espressamente la procedura da seguire in caso di danneggiamento dei cavi sotterranei: segnalare l'accaduto al responsabile del cantiere, mettere in sicurezza il sito, allontanarsi dall'area, attendere la squadra dell'ente gestore dei sottoservizi e le indicazioni del preposto prima di riprendere i lavori;

- il Y, al capitolo 5.1.8, prevedeva analoga procedura e specificava che era vietato eseguire riparazioni, anche se provvisorie, di tubazioni danneggiate durante le operazioni di scavo; lo stesso Y prevedeva, inoltre, il divieto tassativo di fumare, utilizzare fiamme libere e macchine alimentate a energia elettrica in prossimità di tubazioni scoperte.

La stessa Corte, nel dare atto di tali contenuti, ha commentato che *"poiché entrambi i documenti prevedevano espressamente, in caso di rottura di una tubazione, il divieto - assoluto e senza ipotesi alternative- di riprendere qualunque tipo di attività in assenza di specifica indicazione del preposto"*, il X e il Y dovevano ritenersi completi ed esaustivi e non dovevano, pertanto, contenere ulteriori divieti, rilevando che *"se una condotta è vietata, è vietata e basta e la eventuale previsione di ulteriori prescrizioni per il caso in cui si violi il divieto primario, avrebbe solo l'effetto di avallare tale violazione"*, per concludere, infine, che gli operai nella prima fase, ovvero quella di competenza

di X , erano stati informati ed avevano seguito alla lettera le procedure correlate alla gestione del rischio esplosione-incendio.

Pur dopo avere affermato, dunque, l'assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri di informazione e formazione, la Corte ha ritenuto che la condotta tenuta dal lavoratore infortunato nella seconda fase, consistita nell'assecondare, in contrasto con le direttive aziendali, la richiesta dei tecnici del gas intervenuti, sia stata determinata da una carenza della stessa formazione- informazione "circa il comportamento da tenere in caso di rischio-incendio dovuto al danneggiamento di una tubatura del gas": secondo la Corte al lavoratore non sarebbero state impartite le disposizioni sul comportamento da tenere anche successivamente alla prima fase e in particolare non gli sarebbe stato segnalato il divieto assoluto di intervenire, pur se in presenza di richiesta di aiuto formulata dai tecnici intervenuti per effettuare la riparazione di loro esclusiva competenza.

3. Il percorso motivazionale risulta, dunque, viziato.

Da un lato effettivamente la Corte asserisce che le procedure aziendali di X sancivano il divieto assoluto di operare ulteriormente dopo il danneggiamento del sottoservizio e sino al suo ripristino e, comunque, fino a che fosse intervenuta l'autorizzazione a riprendere il lavoro da parte del preposto e afferma che su queste procedure gli operai erano perfettamente formati ed informati, come comprovato dal fatto che esattamente in tal modo si era comportato nel caso di specie il lavoratore infortunato. Dall'altro sostiene che tale divieto assoluto non sarebbe stato segnalato con riferimento alla seconda e successiva fase, quella di competenza della squadra del gas. In tal modo, tuttavia, la Corte non considera ciò che essa stessa aveva evidenziato, ovvero che il divieto sancito nei documenti segnalati, portati alla conoscenza dei lavoratori, di continuare ad operare, fino a che il preposto non avesse autorizzato la ripresa dei lavori, era assorbente, in quanto assoluto e valevole per tutta la procedura conseguente alla rottura del tubo. Il lavoratore, per stessa ammissione della Corte, era stato reso edotto che non avrebbe dovuto effettuare alcun tipo di intervento fino a che lo stato dei luoghi non fosse stato ripristinato e fino a che il preposto, che correttamente aveva fatto intervenire, lo avesse autorizzato, sicché, come peraltro nella stessa sentenza si dà atto, non erano necessarie indicazioni ulteriori: il divieto prescritto era, proprio per come conformato, destinato ad operare anche in quella che la Corte di Appello ha individuato come seconda fase, ovvero quella demandata ai tecnici del gas incaricati della riparazione.

La prova, riconosciuta sussistente dalla Corte di Appello, della formazione-

informazione in merito al divieto assoluto di continuare l'attività per la prima fase assorbe anche la prova della formazione sullo stesso divieto per la fase successiva, sino al ripristino del danno e all'autorizzazione da parte del preposto.

4. Ne consegue che l'unico profilo di colpa individuato dalla Corte di Appello in capo all'imputato ricorrente non appare integrato.

Ritenuti, dunque, assolti da parte del datore di lavoro gli obblighi su di lui incombenti di informazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi al tipo di attività svolta (art. 36 d.lgs n. 81/2008) e di formazione sui rischi riferiti alle mansioni e sulle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37 d.lgs n. 81/2008), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il fatto di reato ascritto all'imputato non sussiste.

Ai sensi dell'art. 52, co.2, d.lgs n.196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell'art. 52, co.2, d.lgs n.196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Deciso in Roma, il 27 febbraio 2024

Il Consigliere est.

Anna Ricci

Il Presidente

Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

28/05/2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Saliendo